

CAMERA DEI DEPUTATI

N.487

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche e integrazioni al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, nonché disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance (487)

(articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400)

Trasmesso alla Presidenza il 19 giugno 2012

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 MARZO 2001, N. 245, CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, NONCHÉ DISCIPLINA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DI CUI ALL'ARTICOLO 14 DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 OTTOBRE 2009, N. 150

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Vista la legge 3 marzo 1987, n. 59, recante modifiche ed integrazioni alla legge suddetta;
Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, la legge 28 febbraio 1992, n. 220, e l'articolo 1, commi 10 e 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché i relativi decreti interministeriali attuativi, concernenti, tra l'altro, l'organizzazione dell'amministrazione statale in materia di difesa del mare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 309, recante il regolamento per l'organizzazione del servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica e del servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio del Ministero dell'ambiente;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare gli articoli 7 e 35;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 recante individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, recante il regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006, n. 183, recante modifiche al regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Sentite le organizzazioni sindacali;



Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245)

1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è soppresso;

b) al comma 3, la lettera g) è soppressa, la lettera g-bis) è sostituita dalla seguente: "g-bis) gli Uffici e la Segreteria del Vice Ministro, ove nominato", e alla lettera h), dopo le parole: "Sottosegretari di Stato" sono aggiunte le seguenti: ", ove nominati".

2. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, al primo periodo, le parole da "Della Segreteria" sino a "del Ministro" sono sostituite dalle seguenti: "La Segreteria particolare opera alle dirette dipendenze del Ministro curandone l'agenda e la corrispondenza privata", ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alla Segreteria particolare del Ministro è preposto il Capo della Segreteria particolare.";

b) al comma 4, le parole "il Segretario particolare" sono sostituite dalle seguenti: "il Capo della Segreteria particolare".

3. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il Capo di Gabinetto coordina l'attività degli uffici di diretta collaborazione, che costituiscono ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, un unico centro di responsabilità della spesa; assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra tali funzioni; collabora con il Ministro nella cura delle relazioni istituzionali.";

b) al comma 3, al primo periodo, le parole: "uno o più" sono sostituite dalle seguenti: "sino ad un massimo di quattro", e al secondo periodo, dopo le parole: "dal Ministro", sono inserite le seguenti: ", su proposta del Capo di Gabinetto,".



4. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, al comma 3, al primo periodo, le parole: "uno o più" sono sostituite dalle seguenti: "sino ad un massimo di tre", e al secondo periodo, dopo le parole: "dal Ministro", sono inserite le seguenti: ", su proposta del Capo dell'Ufficio legislativo,".

5. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245 è soppresso.

6. L'articolo 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245 è soppresso.

7. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, le parole: ", di cui sei con qualifica dirigenziale non generale" sono soppresses; e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Entro tale contingente possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici anche in posizione di comando o collocamento fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel limite di ventitre unità, nonché, nel limite massimo di otto unità, consiglieri giuridici provenienti dalle carriere delle Magistrature ordinarie, amministrative e contabile o dall'Avvocatura dello Stato. Nell'ambito del medesimo contingente, possono essere altresì assegnati, nel limite massimo di quindici unità, collaboratori anche estranei alla pubblica amministrazione in possesso di specifici titoli di studio e professionali con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale o con contratto avente ad oggetto affidamento di incarichi di studio o consulenza o altra attività professionale di durata non superiore alla scadenza del mandato del Ministro. Al relativo onere si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. Agli uffici di diretta collaborazione sono altresì assegnati cinque dirigenti di livello dirigenziale non generale."

b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: "3-bis. Alla Segreteria del Vice Ministro è assegnato, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, oltre al contingente ivi previsto, un contingente ulteriore di personale pari nel massimo a sei unità che rientra nel contingente complessivo di novanta unità di cui al comma 1.";

c) al comma 3-ter, al secondo periodo, sono soppresses le parole: "un responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli uffici di diretta collaborazione inerenti alle funzioni delegate e".

8. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "del decreto legislativo n. 29 del 1993", ove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo n. 165 del 2001";

b) al comma 1, al primo e al terzo periodo, dopo le parole: "per il Capo dell'Ufficio legislativo", sono soppresses le parole: ", per il responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli uffici di diretta collaborazione del Vice Ministro inerenti alle funzioni delegate e per il presidente del Collegio preposto al servizio di controllo interno," e dopo le parole: "Segreterie dei Sottosegretari di Stato", le parole: "e per il capo della segreteria, il segretario particolare" sono sostituite dalle seguenti: ", il Segretario particolare dei Sottosegretari di Stato";

c) al comma 3-bis, le parole: "Ai dirigenti di seconda fascia" sono sostituite dalle seguenti: "Ai dirigenti di livello dirigenziale non generale" e le parole: "della stessa fascia" sono sostituite dalle seguenti: "dello stesso livello";



d) al comma 5, le parole: “ricompreso nel precedente comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 8, comma 1”, e le parole: “, da stipularsi con il Capo dell’Ufficio di Gabinetto,” sono soppresse.

9. All’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: “del Ministro” sono inserite le seguenti: “, del Vice Ministro”.

Art. 2

(Organismo indipendente di valutazione della performance)

1. L’Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di seguito denominato Organismo, svolge, in posizione di autonomia operativa e valutativa, i compiti e le funzioni indicate dai commi 2, 4 e 5, dello stesso articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, nonché quelli di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, così come modificata dall’articolo 30, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009, e all’articolo 8, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 286 del 1999.

2. Per lo svolgimento dei propri compiti l’Organismo può accedere agli atti e ai documenti concernenti le attività Ministeriali di interesse e può richiedere ai titolari degli uffici dirigenziali di riferimento le informazioni all’uopo necessarie. Sugli esiti delle proprie attività l’Organismo riferisce secondo i criteri e le modalità di cui all’articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009.

3. L’Organismo è costituito da un organo monocratico ovvero da un collegio di tre componenti di cui uno con funzioni di presidente. I componenti dell’Organismo, ivi incluso il presidente, sono nominati dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per l’espletamento di un incarico triennale, rinnovabile una sola volta, secondo le modalità e i criteri di cui all’articolo 14, commi 3 e 8, del decreto legislativo n. 150 del 2009.

4. E’, altresì, istituito un Ufficio di supporto all’Organismo, quale struttura tecnica permanente, competente a perfezionare le attività istruttorie e quelle propedeutiche all’espletamento delle funzioni di cui al comma 1. L’ufficio supporta l’organismo nelle attività connesse con le funzioni di valutazione e di misurazione della performance di cui all’articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009 e in quelle connesse con il controllo strategico di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. L’organizzazione interna dell’Ufficio è definita con determinazione del Presidente dell’Organo collegiale ovvero dell’unico componente dell’Organismo sentito il Direttore della Direzione generale degli affari generali e del personale di cui all’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140.

5. Il responsabile dell’Ufficio di cui al comma 4 è individuato con provvedimento del Direttore della Direzione generale degli affari generali e del personale, su proposta del Presidente dell’Organo collegiale ovvero dell’unico componente dell’Organismo, fra i dirigenti di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero in possesso di specifiche professionalità ed esperienza nel settore della misurazione della performance.



6. All'ufficio di cui al comma 4 è assegnato il contingente di personale di livello non dirigenziale già appartenente al soppresso Servizio di controllo interno, oltre al dirigente di seconda fascia di cui al comma 5.

7. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento dell'organismo indipendente di valutazione e della struttura tecnica permanente si provvede nei limiti delle risorse destinate al soppresso Servizio di controllo interno.

Art. 3

(Norme transitorie e finali)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina l'indennità accessoria di diretta collaborazione utilizzando all'uopo le risorse già disponibili a legislazione vigente.

2. L'attuazione del presente decreto non comporta in ogni caso nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

